



## I.I.S.S. "M. T. Cicerone"

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "M. T. CICERONE"  
LICEO CLASSICO – ITIS - IPSIA – IPSASR - CAT - CAT Serale - ITIS MODA serale  
Via Matteotti – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21032  
C.F. 83002040653 Sito web: <http://www.istitutocicerone.gov.it>  
e-mail: [sais01300n@istruzione.it](mailto:sais01300n@istruzione.it) - posta certificata: [sais01300n@pec.istruzione.it](mailto:sais01300n@pec.istruzione.it)



**A tutto il personale  
Al SITO web**

**OGGETTO:      Modalità di fruizione dei permessi per la Legge 104/1992**

Gentili lavoratori e lavoratrici della scuola,

a seguito del monitoraggio del sistema delle richieste, rilevo che si rende necessario ricondurre i fenomeni correlati alla questione citata in oggetto entro un quadro di correttezza e ordine organizzativo.

Mi riferisco, nello specifico, ai titolari dei permessi collegati alla Legge 104/1992 (Art. 33 "Agevolazioni" comma 3 e seguenti).

Per instaurare in maniera definitiva alcune buone prassi, facendo anche seguito al confronto avuto con la RSU di Istituto nel corso della riunione del 21 settembre u.s., vale la pena esplicitare alcune indicazioni operative di massima utili per sistematizzare la questione.

1. In via ordinaria, i permessi per i primi quindici giorni di un dato mese vanno richiesti entro il giorno 20 del mese precedente, mentre quelli dal giorno 16 in poi vanno richiesti entro il giorno 5 dello stesso mese.
2. In via straordinaria, ai sensi della normativa vigente, è possibile richiedere un permesso che violi la via ordinaria allorquando sussistano motivi di necessità ed urgenza che, naturalmente, devono emergere da documentazione idonea.

La documentazione idonea non può che scaturire da attestazioni di enti, uffici, ospedali che validino i motivi autodichiarati in prima istanza dal dipendente. Tale attestazione va consegnata entro tre giorni dal rientro sul posto di lavoro presso l'Ufficio Personale.

A tutela dei dipendenti, al fine di ottenere una valutazione preventiva della bontà delle motivazioni che si dovranno comunque produrre a posteriori, con la presente dispongo che le richieste "oggi per domani" vengano anticipate alla scrivente a mezzo di un colloquio personale tra il dipendente e la scrivente, personalmente o telefonicamente.

Si ritiene utile, in questa sede, riportare il parere n. 13 del 2008 del Dipartimento della Funzione pubblica che ha precisato quanto segue:

*“Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell’accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”.*

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito:

*“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.*

Infine, si cita l’ARAN che in risposta (SC\_066\_ Orientamenti Applicativi dell’1.08.2012) ad un apposito quesito (“Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 105/92?”), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l’art. 15, comma 6. del CCNL 29.11.2007 –, chiarisce: **“In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”.**

Ed è l’ultima norma indicata che consente al pubblico dirigente scolastico – tramite unilaterali atti organizzativi – di assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio dell’Unità scolastica cui è preposto.

Per dovere di cronaca, certa di fornire un’informazione ben nota, è comunque utile esplicitare il fatto che i permessi suddetti sono un diritto **di chi abbia esigenze effettivamente di fruizione** e non sono “giorni di ferie”. In altre parole, se si assiste un parente, occorrerà richiedere questi permessi per assistere detto parente, e durante il tempo del permesso, questo occorre che si faccia.

La presente disposizione ha ovviamente lo scopo di contemperare diversi interessi legittimi e la scrivente garantisce massima disponibilità e sensibilità rispetto a questo tema.

Grata dell’attenzione, saluto cordialmente augurando un buon anno scolastico.

Sala Consilina , 26 settembre 2023

